

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X S.p.A. presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad operazioni commerciali intercorrenti con un'impresa domiciliata in uno Stato avente regime fiscale privilegiato.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Rilevato, sulla base dell'istanza e della documentazione integrativa inviata dalla società a seguito di richiesta della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate:

che la società istante si occupa della fabbricazione e della commercializzazione anche all'estero di macchine per la lavorazione del legno e in questo ambito intrattiene rapporti, fra l'altro, con una società avente sede nelle Filippine, Paese rientrante fra quelli classificati, ex art. 110, co. 10, TUIR, come aventi regimi fiscali privilegiati;

che detta società delle Filippine fornisce alla società istante servizi di intermediazione per la vendita, remunerandosi mediante una provvigione, che solitamente coincide con l'ammontare dello sconto che, in altri casi, la società istante pratica in favore degli acquirenti;

che ad avviso della società istante ricorrerebbero nel caso di specie tutte le condizioni previste dal comma 11 del citato art. 110 TUIR per derogare alla regola dell'indeducibilità dei costi sostenuti da un'impresa residente in Italia in relazione ad operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati; in particolare:

- lo svolgimento prevalente di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera sarebbe comprovato da un *report* di informazioni commerciali fornito da un sito internet;
- la rispondenza delle operazioni ad un effettivo interesse economico dell'impresa italiana troverebbe consistenza nell'utilità dell'attività di intermediazione della società estera ai fini della commercializzazione dei macchinari in quella area di mercato;
- la concreta esecuzione delle attività commerciali sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni doganali, dalle fatture e da altra documentazione allegate all'istanza.

Premesso che:

non appare ostativo all'ammissibilità dell'istanza il fatto che sul tipo di fattispecie oggetto dell'interpello, come segnalato dalla Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, vi sia stata azione di accertamento in relazione all'anno 2003, giacché questa risulta completamente definita dalla società ora istante attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione;

può considerarsi non ostativo ai fini dell'ammissibilità anche il fatto che l'istanza si riferisca ad operazioni già poste in essere, in quanto può ritenersi che l'interpello debba in realtà intendersi finalizzato ad ottenere l'avviso del Comitato con riguardo al futuro, vale a dire alle operazioni commerciali - del tipo di quelle già effettuate - che saranno poste in essere a seguito del parere del Comitato.

Considerato che, come il Comitato ha già avuto occasione di evidenziare (cfr. pareri n. 55 e 56 del 15 dicembre 2005 e parere n. 4 del 7 marzo 2006), l'oggetto dell'interpello ex art. 11, co. 13, della legge n. 413/1991 non coincide integralmente con l'oggetto dell'onere probatorio posto a carico del contribuente dall'art. 110, co. 11, del TUIR. Quest'ultimo è strutturato sull'alternativa fra la dimostrazione dello svolgimento prevalente di un'attività commerciale effettiva da parte dell'impresa estera ovvero la dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione e, congiuntamente, della sua concreta esecuzione. L'interpello ex art. 11, co. 13, della legge n. 413/1991 appare concentrato sulla verifica preventiva della giustificazione economica dell'operazione, attraverso la sua valutazione *ex ante* (ad opera dell'Agenzia delle entrate e/o del Comitato) dal punto di vista economico e fiscale, oltre che della sua struttura negoziale, fermo il controllo *ex post* (da parte dell'Amministrazione e non del Comitato) circa il fatto che essa sia stata effettivamente posta in essere secondo quanto previamente prospettato nell'interpello stesso: ciò che può desumersi dal tenore testuale della norma (*"Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui ... non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione."*) e da una sua interpretazione sistematica, che tenga conto della qualità delle competenze valutative attribuite in via generale al Comitato dall'art. 21 della medesima legge n. 413/1991 e degli oneri di allegazione imposti al contribuente dall'art. 5 del regolamento adottato con il d.m. 13 giugno 1997, n. 194.

Osservato che nel caso in esame, pur a seguito della produzione documentale integrativa sollecitata dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, la società interpellante non ha fornito la rappresentazione di elementi dai quali sia possibile ricavare con sufficiente grado di attendibilità ed argomentabilità la giustificazione economica dell'operazione, giacché questa essenzialmente si riduce alla mera affermazione dell'utilità (o forse necessità) del ruolo di intermediazione svolto dalla società filippina.

Per quanto precede il Comitato non ritiene di poter sollevare la società istante dall'onere di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 110, co. 11, del TUIR al fine di ammettere in deduzione le componenti negative di reddito correlate con le operazioni indicate nell'istanza.

Così deliberato in Roma, il 22 marzo 2007.

Deposito: 16 aprile 2007